



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93 / 2023 del 29/11/2023

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove** del mese di **Novembre**, alle ore **18:37**, presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA	P		GIORDAN LUIGI	P	
BANDOLIN ENRICO	P		GRAZIAN VALERIA	P	
BATTISTELLA GIOVANNI		A	MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA		G	PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO		G	SANTI LUIGI		A
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO		A	SPINATO LOREDANA	P	
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO	P	
DALLA VECCHIA LEONARDO	P		STORTI DOMENICO	P	
DE ZEN GIORGIO	P		ZANCANARO PIERO	P	
FONTANA MAURA		G			

Presenti: 19 Assenti: 6

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Chiara Perozzo.

Sono presenti i seguenti Assessori: Corzato Barbara, Maculan Alessandro, Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Grazian Valeria, Sella Renzo, Storti Domenico.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alle ore 20.12 sono presenti in Aula n. 21 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrati l'Assessore Marigo e i Consiglieri Comunali Santi, Cunegato e Battistella ed usciti l'Assessore Corzato e il Consigliere Comunale Grazian.

L'Assessore al Bilancio – Tributi – Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, provvede a dare lettura delle premesse della proposta di deliberazione fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione).

Durante la lettura, alle ore 20.14, rientra il Consigliere Comunale Grazian. Risultano, pertanto, presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre ora la discussione. Nessuno prende la parola, dichiara quindi chiusa la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto a:

- CONSIGLIERE SANTI (vedi archivio di registrazione)

Alle ore 20.18 rientra l'Assessore Corzato. Risultano, pertanto, presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali.

- SINDACO (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE ANDRIAN (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola; il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse le dichiarazioni di voto e dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che aveva istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto che con l'art.1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 27.12.2013, n.147, è stata abolita a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il comma 682 del citato art. 1, Legge 147/2013, tutt'ora vigente, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi

dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, concernente, tra l'altro:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Viste le seguenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (identificata anche in "ARERA") :

- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, che modifica la delibera 444/2019 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)", e introduce il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di accrescere i livelli di qualità del servizio stesso, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, con la quale vengono definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando così l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2, di cui alla delibera 363/2021, per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti deve adeguarsi obbligatoriamente alle disposizioni introdotte dalla diverse deliberazioni ARERA in materia;

Visto il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con la deliberazione n. 49 del 6 luglio 2020, successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 76/2020, n. 71/2021, n. 121/2021 e n. 35/2023;

Visto il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani", approvato con la deliberazione n. 59 del 9 giugno 2008, successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 32/2015 e n. 123/2021;

Ritenuto di modificare i seguenti articoli del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

- **art. 14 c. 5** al fine di definire in modo oggettivo il termine dal quale decorre il conteggio del numero dei conferimenti, in caso di mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, basato su "presunzioni semplici" e conteggiato in misura pari alle raccolte effettuate dal gestore;
- **art. 15 c. 7** al fine di precisare che in caso di cantine, autorimesse o altri simili locali di deposito condotti da persona fisica non titolare di utenze domestiche non viene computata la quota organico;
- **art. 21 c. 2 e 3** al fine di disciplinare la riduzione per le utenze domestiche possedute da residenti all'estero conformemente all'art. 1 c. 48 della legge 178/2020 e togliere la condizione prevista al c. 3 in quanto non prevista dalla norma di legge;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- l'art. 149 del TUEL, il quale dispone "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, comma 2, che rientra nella competenza del Consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...";

Visto l'art. 151, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione finanziario, con un orizzonte temporale almeno triennale, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in presenza di motivate esigenze;

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha modificato i principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011, nella parte concernente la programmazione del bilancio;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

- comma 15, il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- comma 15-ter, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato quindi, per le motivazioni fino a qui espresse, di apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - Tari le modifiche puntualmente dettagliate negli **allegati B), C) e D)**, parte integrante sostanziale alla presente deliberazione, al fine di assicurare un maggiore efficacia nella gestione della tassa rifiuti;

Valutato, conseguentemente, di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - Tari”, nel testo modificato, come risultante dall'**Allegato A)**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che il Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2024 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative, anche per il calcolo e relativo pagamento della maggiore somma dovuta per gli svuotamenti dell'anno 2023 eccedenti il numero stabilito, in rapporto al numero dei componenti dei nuclei familiari;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^a Affari generali - nella seduta del 15 novembre 2023;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti e votanti in Aula al momento della votazione.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono ivi richiamate ed approvate;

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - Tari, puntualmente dettagliate nei prospetti di raffronto di cui agli **allegati B), C) e D)**, parte integrante sostanziale alla presente deliberazione;

3) di approvare, conseguentemente, il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - Tari, modificato come dall'**Allegato A)**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4) di disporre l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari approvate a decorrere dal 1° gennaio 2024, anche per il calcolo e relativo pagamento della maggiore somma dovuta per gli svuotamenti dell'anno 2023 eccedenti il numero stabilito, in rapporto al numero dei componenti dei nuclei familiari;

5) di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

6) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa in materia, nonché secondo le specifiche tecniche dettate dal D.M. 20.07.2021;

7) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009, nonché sul sito web istituzionale del Comune, secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. 33/2013.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti e votanti in Aula al momento della votazione.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Chiara Perozzo

(Documento firmato digitalmente)